



Comune di Visso
Provincia di Macerata



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 7

DEL 18-01-2019

**Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE
ASD VISSO 1967**

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 13:00, nella sala delle adunanze del Comune suddeto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PAZZAGLINI GIULIANO	SINDACO	P
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	VICESINDACO	P
SERFAUSTINI PATRIZIA	ASSESSORE	A

Assegnati n. 3 In carica n. 3

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAZZAGLINI GIULIANO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 8 DELL'ANNO
18-01-2019 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 18-01-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 18-01-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il parere della Corte dei Conti sez. Lombardia 226/2013 che fa luce in materia di contribuzioni

Il comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, stabilisce che:

“A decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”.

Il comma 9 dell'art. 6 della legge n. 122/2010 stabilisce che:

“A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.”

Da una considerazione coordinata di queste due norme, si possono trarre alcune specifiche conclusioni.

- 1. Vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali “ non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”.*
Queste ultime non sono da confondere con i “contributi”. Per “sponsorizzazione” si deve intendere la spesa effettuata per “ le finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune, così da promuoverne l'immagine (vedasi il parere n. 89/2013 di questa Sezione).
Per “contributi” si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono una attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini.
- 2. I Comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo.*
In questi casi i Comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione.
In tali fattispecie, è fatto divieto ai Comuni di deliberare “contributi” a favore di tali enti , in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata.
Il comma 4, peraltro, prevede una serie cospicua di eccezioni a tale principio.
- 3. I Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini.*

Queste precisazioni rispondono, si ritiene, all'esigenza di chiarezza espressa dal Comune interpellante e permette una lettura inequivoca ed autentica del parere (già citato) n. 89/2013 di questa Sezione, che ha affrontato esaurientemente la questione relativa all'interpretazione del comma 6 dell'art. 4 della legge n. 135/2012.

In tale parere si legge che “restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno

assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale".

Ed inoltre si legge che "In ogni caso, la sussumibilità di specifiche forme associative nell'alveo della norma (in termini di divieto o di deroga) non è possibile - nella presente sede consultiva - in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l'ente locale e l'associazione), al fine di vagliare l'applicabilità dell'art. 4 comma 6 del d.l. n. 95/2012".

Nello svolgimento della propria autonoma e discrezionale attività, il Comune potrà fare riferimento all'art. 119 della Costituzione e agli articoli 13 e 14 del TUEL.

Considerato il rilevante contributo anche di carattere sociale e ricreativo svolto dalla A.S.D. Visso 1967 sul territorio, spesso in sinergia con l'Ente soprattutto nell'organizzare iniziative sportive;

Considerato l'ingente esborso economico che l'A.S.D. Visso 1967 ha sostenuto e le difficoltà riscontrate per la prosecuzione dell'attività sportiva in seguito alla recente crisi sismica, che tra l'altro ha privato la società dell'unico campo sportivo disponibile nel territorio comunale;

Visto che, l'attività dell'Associazione sportiva costituisce una risorsa molto importante in termini di valorizzazione di attività ludico-ricreative, accanto all'attività agonistica soprattutto per il grado elevato di coinvolgimento pressoché quotidiano di decine di ragazzi vissani;

Visto la richiesta dell'associazione al Comune con nota assunta al protocollo n. 530 del 17/01/2019, e come da accordi per le vie brevi intervenuti, è emersa la comune volontà di partecipare al sostentamento della A.S.D. Visso 1967 attraverso la concessione di un aiuto economico;

Ritenuta congrua la richiesta dell'associazione di euro 2.000,00 per far fronte alle spese di utilizzo dell'impianto sportivo Livio Luzi in località Le Calvie a Camerino, per le gare della stagione sportiva 2018/2019;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal competente Responsabile del Settore;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONCEDERE per i motivi esposti in premessa, un contributo di euro 2.000,00 per far fronte alle spese di gestione per la stagione sportiva 2018/2019, alla società A.S.D. Visso 1967, con sede in Visso Via Giuseppe Rosi n. 2, C.F./P.IVA 01531510434:

Imputazione la somma complessiva di euro 2.000,00 ai seguenti capitoli del B.P. anno 2019 in fase di predisposizione, gestione competenza sufficientemente disponibili come di seguito specificati:

- codice di bilancio **06.01-1.04.04.01.000** ex cap. 1794 euro 1.000,00;
- codice di bilancio **01.01-1.03.01.02.000** ex cap. 104 euro 1.000,00;

INCARICARE il Responsabile del Servizio finanziario di adottare i provvedimenti necessari.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza dell'A.S.D. Visso 1967 di continuare a svolgere la propria attività sportiva agonistica e di organizzare la propria attività sul territorio, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to **PAZZAGLINI GIULIANO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Galassi D.ssa Gabriella Maria**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. 1751 del 23-02-2019

Li 23-02-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data 23-02-2019 all'Ufficio Territoriale di Governo (art. 135 del T.U. n. 267/2000).

Li, 23-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Li, 18-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-02-2019 al 10-03-2019, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 11-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-01-2019

☐ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 19-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria